

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO01168
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;

Visto il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola l'iscrizione con procedura semplificata;

Visto l'allegato "B" alla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 settembre 2014, prot. 03/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la comunicazione dell'iscrizione presentata in data **28/10/2016** registrata al numero di protocollo **37774/2016**;

Vista la deliberazione della **Sezione regionale Emilia Romagna** in data **13/12/2016** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria **2-bis** dell'impresa **INTERGEOS SRL**;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente:

Denominazione: INTERGEOS SRL
Con Sede a: ALFONSINE (RA)
Indirizzo: VIA DESTRA SENIO, 24/A ALFONSINE
CAP: 48011
Codice Fiscale: 00553830399

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria **2bis**.

Inizio validità: 14/12/2016

Fine validità: 14/12/2026

Attività svolta/e dall'impresa:

COSTRUZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI, ACQUEDOTTI, FOGNATURE, IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI SISTEMAZIONE FORESTALE E DI VERDE PUBBLICO, OPERE DI DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICHE, FORESTALE E DI VERDE PUBBLICO IN MURATURA E CEMENTO ARMATO, LAVORI DI STERRO. COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI FABBRICATI E ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE, IN PARTICOLARE IN AMBITO STRADALE/AUTOSTRADALE

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

INTERGEOS SRL
Numero Iscrizione BO01168
Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis

Prot. n.43493/2016 del 14/12/2016



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

[08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.04.10] [08.04.12]
[08.04.14] [08.04.16] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09]
[15.02.03] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01]
[17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08]
[17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [20.02.01]

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[08.01.11*] [08.01.13*] [08.01.15*] [08.01.17*] [08.01.19*] [08.04.09*] [08.04.11*] [08.04.13*] [08.04.15*]
[15.02.02*] [17.01.06*] [17.03.01*] [17.05.03*] [17.05.05*] [17.05.07*] [17.06.03*] [17.08.01*] [17.09.01*]
[17.09.02*] [17.09.03*]

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:

AA41446
BW666VR
CJ534TE
CJ535TE
CJ979TF
CM770PX
CT487VC
DH543HG
DJ395ES
DV088VD
EG063WV
FB794XE
PR641452

Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di

INTERGEOS SRL
Numero Iscrizione BO01168
Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis

Prot. n.43493/2016 del 14/12/2016



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(diniego parziale)

L'istanza d'iscrizione nella categoria **2bis** classe "unica" non viene accolta relativamente ai seguenti codici di cui all'elenco europeo dei rifiuti:

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04* veicoli fuori uso

I codici appartenenti alla famiglia "16.01" sono identificati come "veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16.06 e 16.08)". Si ricorda che lo svolgimento dell'attività di officina interna è soggetto alla legge 122/92 e dalla visura camerale non risulta che l'impresa abbia denunciato tale attività e quindi sia autorizzata allo svolgimento della stessa.

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

poiché, rispettando le indicazioni del Comitato Nazionale, la Sezione ha ritenuto che le apparecchiature fuori uso, intese nella loro interezza, non possano essere classificate come rifiuti propri e non possano essere trasportabili con un'iscrizione ai sensi del comma 8 dell'art.212 (poiché l'impresa non è produttrice iniziale di tali rifiuti).

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

INTERGEOS SRL

Numero Iscrizione BO01168

Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis

Prot. n.43493/2016 del 14/12/2016



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
in quanto si ritiene che in base all'attività dichiarata dall'impresa essa non può essere considerata produttore iniziale dei suddetti rifiuti ai sensi dell'Art. 183 comma 1 lettere b del D.Lgs. 152/06.

17 06 01* materiali isolanti, contenenti amianto
per le seguenti motivazioni: il Comitato Nazionale ritiene che, vista la pericolosità di tali rifiuti, le imprese che vogliono trasportare questi codici debbano iscriversi all'Albo nella categoria 10 che concerne la bonifica di beni contenenti amianto.

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 02 02 terra e roccia

20 03 03 residui della pulizia stradale

Essi appartengono alla categoria 20 "Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata". Con l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212 comma 8 non è possibile trasportare i rifiuti urbani. Per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani è necessaria l'iscrizione in categoria 1.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 14/12/2016

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)

